

Ordinanza n. 231/2020

**DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE**

**IL SINDACO**

Vista la necessità di procedere alla realizzazione di n. 2 dossi rallentatori, in via IV novembre all'altezza dei civici 109/111 ed in via C. Battisti, all'intersezione con via 11 Settembre;

Vista la determina di affidamento lavori n. 25 del 14.09.2020 alla società F.lli Valloggia Srl, P. Iva n. 00112450036, redatta dal responsabile del Servizio Tecnico;

Atteso che detti lavori, consistono nell'occupazione di una porzione di carreggiata appartenente al centro urbano;

Tenuto conto che detti lavori inizieranno il 16.11.2020 e termineranno il 20.11.2020, salvo imprevisti dovuti alle condizioni atmosferiche o di altra natura;

Vista la necessità, per tutelare l'incolumità pubblica, di disciplinare la circolazione stradale in prossimità dei suindicati lavori;

Visti gli artt. 7, 14 e 37 e 38 III° comma del T.U. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del T.U. sopracitato, approvato con R.D. 16.12.1992, n. 495;

**ORDINA**

Per consentire l'esecuzione dei lavori sopra indicati in premessa, nelle aree di intervento dovrà essere presente costantemente un moviere al fine di regolare il senso unico alternato di circolazione, dovrà essere apposta la debita segnaletica di cantiere, indicante i lavori in corso, l'istituzione del limite di velocità dei 30 chilometri all'ora, dovrà inoltre essere posata idonea segnaletica notturna con luci di cantiere.

Dette prescrizioni, dovranno essere rese note all'utenza secondo le modalità e le prescrizioni previste dall'art. 21 del D.Lgs 30.04.92 n. 285 e dagli art. da 30 a 43 del D.P.R. 16.12.92 n. 495 per mezzo dell'apposita segnaletica verticale mobile di cantiere, che dovrà essere esposta e mantenuta efficiente, anche nelle ore notturne, a cura del personale addetto all'effettuazione dei lavori della ditta esecutrice;

E' fatto obbligo a chiunque di osservare il presente provvedimento.

Gli agenti ed i funzionari, cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, applicando, ai contravventori, le penalità previste dal vigente Codice della Strada.

Si comunica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, L. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro gg. 30 dalla data di pubblicazione, al Ministro dei LL. PP. (ex- L.1199/1971) oppure, in alternativa, entro gg. 60 al Tribunale Amministrativo Regione Piemonte.

Vicolungo, li 13 novembre 2020

RELATA DI NOTIFICA

